

Shareholders Rights Directive II – Disclosure dei costi

Gennaio 2022

Introduzione

L'art. 3 quinquies della *Shareholders Rights Directive II*¹ ("SRD II"), recepito nell'ordinamento italiano dall'art. 83-novies.1 del TUF, stabilisce che gli intermediari debbano comunicare al pubblico ogni onere applicabile ai servizi prestati ai sensi del Capo I bis di seguito descritti. Tali costi devono essere comunicati in maniera distinta per ciascun servizio.

I servizi prestati dalla Banca ai sensi del Capo I bis della Direttiva sono i seguenti:

- l'identificazione degli azionisti (art. 3 bis della SRD II)²
- la trasmissione delle informazioni (art. 3 ter della SRD II)³
- l'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater della SRD II)⁴

Per i servizi di:

Identificazione degli azionisti (art. 3 bis della SRD II)

Non sono previsti costi.

Trasmissione delle informazioni (art. 3 ter della SRD II)

I costi applicati sono riportati nella seguente tabella e nel Foglio Informativo relativo ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e nel relativo Documento di Sintesi:

Spese per produzione informativa agli azionisti della Convocazione di Assemblee Generali	€ 1,20
Spese per invio informativa agli azionisti della Convocazione di Assemblee Generali	
- in formato cartaceo	€ 0,00
- in formato elettronico	Gratuito

Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater della SRD II).

Non sono previsti costi.

Note

- I costi riportati nella presente informativa potrebbero subire modifiche nel corso del tempo.

¹ Direttiva (UE) 2017/828.

² In particolare, l'art. 3 bis della SRD II prevede che su richiesta della Società gli intermediari comunicano tempestivamente alla Società le informazioni sull'identità degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente.

³ In particolare, l'art. 3 ter della SRD II prevede che gli intermediari debbano trasmettere agli azionisti, o ai terzi nominati dall'azionista le informazioni fornite dalla società emittente necessarie a consentire all'azionista l'esercizio dei diritti conferiti dalle sue azioni. Se le informazioni sono disponibili per gli azionisti sul sito *internet* della società emittente, l'intermediario deve trasmettere una comunicazione che indichi dove è possibile reperire tali informazioni sul sito *internet*.

⁴ In particolare, l'art. 3 quater della SRD II prevede che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali mediante almeno uno dei seguenti elementi:

- a) l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo nominato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti;
- b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo.